

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA COMUNALE
E DELLA RAPPRESENTANZA
E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE DI SORA

Approvato con deliberazione della G.C. n.³⁵² del 27.11.2014

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Organizzazione	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione. Principi di autonomia	3
Articolo 2 - Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.	3
Articolo 3 - Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Sora.	5
Articolo 4 - Rappresentanza in giudizio del Comune di Sora.	5
Articolo 5 - Ricezione degli atti giudiziari.	6
Articolo 6 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.....	6
Articolo 7 - Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale.	7
Articolo 8 - Convenzioni con altri enti.....	8
Articolo 9 - Domiciliazione.	8
Articolo 10 - Nomina periti.....	8
Articolo 11 - Dovere di collaborazione dei Settori comunali.	9
Articolo 12 - Accesso agli atti.....	9
Articolo 13 - Pratica forense.	9
Articolo 14 - Incompatibilità.....	10

PARTE SECONDA

PARTE SECONDA	
Riconoscimento professionale e compensi degli avvocati della avvocatura comunale	10
Articolo 15 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura	10
Articolo 16 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro.....	11
Articolo 17 - Compensi per mera attività di domiciliazione.....	12
Articolo 18 - Liquidazione dei compensi.....	12
Articolo 19 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.....	13
Articolo 20 - Entrata in vigore	

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 – Ambito di applicazione. Principi di autonomia.

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni del Settore Avvocatura Comunale per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente, e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
3. Gli avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti dei diversi settori dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'autonomia professionale.
5. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'Amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali: l'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale.
6. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 10 del CCNL 22/1/2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 1 lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999.
7. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono la ordinaria presenza in servizio, senza vincoli d'orario, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie

Articolo 2 – Composizione e compiti dell'Avvocatura Comunale.

1. L'Avvocatura Comunale è composta da un Avvocato, iscritto per conto dell'ente nell'elenco speciale dell'Albo Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 23 della legge n. 24 del 31-12-2012, dotato del titolo di Cassazionista e

titolare di alta professionalità.

2. L'Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Sora.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni.

L'Avvocatura provvede, altresì:

- A riscontrare le consultazioni legali richieste dal Segretario Generale e da ogni Dirigente;
- Ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
- A recuperare, su richiesta dei singoli Dirigenti che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione;

3. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono resi dall'Avvocatura Comunale su richiesta scritta dei Dirigenti. I pareri scritti, ove finalizzati alla attività amministrativa, non potranno essere qualificati come riservati (eccetto che per particolari e giustificate motivazioni) e potranno essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati. Ove, invece, i suddetti pareri siano richiesti ed acquisiti nell'ambito di una procedura contenziosa o precontenziosa, essi sono riservati. I pareri scritti, possono essere richiesti all'Avvocatura direttamente solo dai Dirigenti dei Settori e devono essere resi, di norma, entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.
4. Possono prestare servizio nella struttura dell'Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio appositamente individuati ed assegnati all'Ufficio.
5. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse

dell'Ente.

6. Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

Articolo 3 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Sora.

1. L'Ufficio Avvocatura Comunale è composto dall'Avvocato del Comune e, fino alla costituzione di apposito Ufficio amministrativo con addetti propri, si avvale del personale di supporto per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi amministrativi e logistici.
2. Il personale *de quo* è gestito dal Dirigente del Settore I^ - Amministrativo - il quale assicura direttamente piena collaborazione all'Avvocatura, sia in ordine alla effettuazione delle mansioni proprie della stessa che in relazione all'approvvigionamento di mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio.

Articolo 4 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Sora.

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza del Comune di Sora spetta in via ordinaria all'Avvocatura Comunale.
2. L'Avvocato esercita le funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. All'Avvocatura comunale, in particolare, è assegnata procura alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Sora, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative, nonché innanzi a collegi arbitrali.
4. L'Avvocatura comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al

Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritienga necessario per il buon esito del giudizio.

Articolo 5 - Ricezione degli atti giudiziari.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire l'atto notificato, all'Ufficio della Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dalla avvenuta notifica. In caso di violazione del presente disposto si applica la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Articolo 6— Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale: procedimento.

1. Il patrocinio legale del Comune di Sora da parte dell'Avvocato dell'Avvocatura comunale viene svolto in via ordinaria in forza della procura alle lit. conferita dal Sindaco.
2. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale è articolato nel modo seguente:
 - a) in caso di resistenza in giudizio, l'Avvocato, a seguito di ricezione dell'atto, acquisisce analitica relazione e relativa documentazione sui fatti dedotti in giudizio dal Dirigente del Settore i cui atti hanno dato adito al contenzioso il quale esprime sintetico parere sostanziale in ordine alla resistenza rimettendo gli atti al Dirigente/Funzionario Responsabile del Settore 1°;
 - b) Il Dirigente/Funzionario Responsabile del Settore 1° predispone la proposta di

deliberazione di Giunta Comunale recante il parere del Dirigente competente del procedimento che ha causato il contenzioso; il Dirigente del Settore 1°, esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla proposta di deliberazione e ne cura la procedura di disamina da parte della Giunta Comunale.

- c) in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il Dirigente competente propone l'azione all'Avvocatura che rilascia sintetico parere legale in merito alla opportunità di agire. L'avvio dell'azione è preceduto da apposita motivata deliberazione della Giunta Comunale di proposizione dell'azione adottata su proposta del Dirigente del Settore 1° Amministrativo.

3. Nei casi di particolare importanza, ovvero in casi di eccedenti picchi di attività che potrebbero impedire all'Avvocato Comunale di poter assicurare la propria presenza in diversi giudizi, o nei casi che necessitano di particolare specializzazione o di qualificazione in relazione al grado di giudizio ed alla particolare abilitazione alla Giurisdizione non presente all'interno dell'Ufficio, agli avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati uno o più avvocati libero professionisti, specialisti nel settore, su richiesta dell'Avvocato e previa deliberazione motivata predisposta a cura del Dirigente e/o Funzionario Responsabile del Settore 1° - Amministrativo- ed approvata dalla Giunta Comunale cui è riservata la facoltà anche di affidare l'incarico esclusivamente ad un libero professionista.

Articolo 7 – Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale.

1. Il Sindaco, qualora l'Ufficio disponga di più Avvocati, sentito il Segretario Generale ai fini del coordinamento dell'Ufficio stesso, provvederà ad attribuire gli incarichi all'interno dell'Avvocatura avendo cura di distribuire il lavoro in modo equo fra gli Avvocati. L'attribuzione degli incarichi dovrà essere effettuata tendenzialmente secondo il criterio dell'alternanza. Tuttavia, tale principio troverà soccombenza dinanzi alla necessità di attribuire gli incarichi in base al particolare livello di specializzazione che gli Avvocati del Comune avranno maturato in particolari materie. Il Sindaco può conferire agli avvocati anche mandato congiunto al fine di consentire una partecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.

Articolo 8 – Convenzioni con altri enti.

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Sora e la percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati.
3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocimento alla efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale di Sora.

Articolo 9 – Domiciliazione.

1. L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Cassino a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto disposto ex art. 10 del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Cassino, con determinazione dirigenziale, verranno nominati gli avvocati esterni presso cui viene eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato comunale designato per la trattazione del contenzioso.

Art. 10 – Nomina periti.

1. L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Dirigente competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.
2. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate o ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle università ovvero da altre amministrazioni e che saranno individuati con provvedimento del Sindaco, sempre titolare dell'azione giudiziale, e formalmente nominati con provvedimento del Dirigente del Settore 1^.

3. Nel caso in cui obiettivamente i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, ovvero nel caso in cui il compenso sia di modesta entità, l'Avvocato del Comune di Sora può chiedere al Sindaco una sollecita individuazione *intuitu personae*; il Sindaco vi provvede sentito il Dirigente del Settore che ha causato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, e trasmette quindi gli atti al DirigenteFunzionario Responsabile del Settore 1° per la adozione della formale Determinazione Dirigenziale di nomina.

Art. 11- Dovere di collaborazione dei Settori comunali.

1. I singoli Settori e gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. Il Segretario Generale è chiamato a verificare e sanzionare comportamenti che violano il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, applicando la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Art. 12 – Accesso agli atti.

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 13 - Pratica forense.

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'

ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga per un anno. E' consentita la pratica forense da parte di personale interno previo nulla osta del Dirigente del Settore di appartenenza. La individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata dall'avvocatura comunale di concerto con il Sindaco ed il Segretario Generale.

Art. 14 - Incompatibilità.

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.

PARTE SECONDA

COMPENSI DEGLI AVVOCATI DELLA AVVOCATURA COMUNALE

Art. 15 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale.

1. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, agli avvocati dell'avvocatura comunale spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura comunale.
2. Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che, il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.
3. La erogazione dei compensi viene quantificata al lordo di tutte le ritenute ma corrisposto poi all'avvocato al netto delle stesse, detraendo anche le quote a carico del Comune, datore di lavoro.

4. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore dell'avvocato dell'Avvocatura comunale sia nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese, sia nel caso in cui, fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'ente, il giudice abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse. Al verificarsi di tali ipotesi, si applicheranno alla causa le tariffe minime previste dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con riferimento al 60% dell'onorario previsto per la categoria di causa.
5. Per le sole sentenze depositate dal 01/01/2014 al 24/06/2014 si applicano le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 ed in particolare le seguenti disposizioni “A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 24/06/2014 (corretta in base alle disposizioni di cui alla Legge 114/2014), i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento” ed in base alla disciplina precedente al presente regolamento. Per le sentenze depositate a partire dal 25/06/2014 si applicano i compensi previsti al comma 4.
6. Il limite complessivo dei compensi, per cause favorevoli con compensazione o con spese poste a carico della controparte, non potrà superare l'importo della retribuzione complessiva dell'anno di riferimento, stabilita nelle seguenti componenti fisse e continuative: Stipendio Tabellare, Vacanza Contrattuale, R.I.A., assegno ad personam, retribuzione di posizione.
7. Sarà cura del Settore Gestione delle Risorse procedere annualmente o in fase di liquidazione delle spettanze, alla verifica del limite comunicando ad inizio anno, ed entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'importo della retribuzione complessiva del dipendente.
8. I compensi professionali da liquidare, sono inizialmente depurati degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'IRAP rendendo la stessa indisponibile, mentre in fase di liquidazione nella busta paga dei citati compensi professionali, si procederà alla decurtazione dell'importo delle ritenute previdenziali a carico del Comune.

Art. 16 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro.

1. In caso di affidamento di incarico professionale all'Avvocato dell'Avvocatura congiuntamente ad un Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'ente sarà riconosciuto all'Avvocato dell'Avvocatura Comunale un compenso pari alla metà di quello spettante ai sensi dell'att. 15.

Art. 17 - Compensi per mera attività di domiciliazione.

1. Nel caso in cui presso l'avvocatura comunale siano attivate domiciliazioni i compensi dovuti all'ente sono commisurati in base al vigente tariffario forense.
2. I compensi dovuti dall'Ente per domiciliazioni presso avvocati del libero foro saranno pagati dall'Ente in base al vigente tariffario forense.

Art. 18 - Liquidazione dei compensi.

1. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale, determinati secondo quanto disposto dal giudice o secondo quanto innanzi indicato nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati dal Dirigente del 1^o Settore, con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale appositamente istituito dal Dirigente del Servizio Finanziario.
2. Nel caso in cui in un medesimo giudizio sia costituito più di un avvocato dell'Avvocatura comunale, il compenso professionale liquidabile non subirà alcun incremento e per lo stesso si disporrà liquidazione in misura eguale tra gli avvocati comunali costituiti.
3. In caso di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico di chi ne avrà dato immotivatamente causa.
4. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili, ma ad intervenuta esecutività del titolo di liquidazione.

Art. 19 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

1. Gli avvocati dell'Avvocatura che concorrono a pieno titolo agli obiettivi del Settore hanno diritto ai compensi di cui agli istituti incentivanti l'efficacia, l'efficienza e la produttività del personale previsti dall'apposito fondo ordinario solo nel caso in cui gli stessi non rientrino nell'area delle posizioni organizzative o delle alte professionalità.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento costituisce anche specificazione di disposizioni sino ad oggi eventualmente non esplicite, a fronte della continua evoluzione normativa o di interpretazioni fornite dalla giurisprudenza contabile ed entra in vigore dalla data della sua approvazione